

**Le imposte.** L'impegno a proseguire l'attività per almeno cinque anni azzerà il conto dell'Erario

# Il Fisco premia la continuità aziendale

**Angelo Busani**

■ La nostra legislazione agevola la trasmissione delle aziende e delle quote di partecipazione al capitale di società tanto sotto il profilo civilistico (con il patto di famiglia), quanto sotto il profilo fiscale.

Nella disciplina dell'imposta di successione e di donazione è infatti contenuta la regola in base alla quale il trasferimento di padre in figlio (ma anche tra coniugi) è completamente esonerato da tassazione nel caso in cui la donazione, il patto di famiglia o la successione ereditaria abbiano a oggetto:

- un'azienda, il cui beneficiario si impegna a proseguirla per almeno cinque anni;
- una quota di partecipazione (di

qualsiasi entità) al capitale di società di persone;

- una quota di partecipazione al capitale di società di capitali che permetta al beneficiario della quota stessa di acquisire il controllo o di integrare il controllo della società partecipata (vale a dire il 50,01% dei voti esprimibili nell'assemblea ordinaria, e cioè quella che approva il bilancio e che nomina le cariche sociali) a condizione che detto beneficiario si impegni a mantenere tale controllo per almeno cinque anni.

Nel caso in cui manchino questi presupposti richiesti dalla legge per approfittare della normativa che consente il completo esonero da tassazione, il trasferimento di aziende e di quote di partecipa-

zione al capitale di società è comunque assai agevolato.

Quanto all'azienda condotta da un imprenditore individuale che sia oggetto di donazione, di patto di famiglia o di successione ereditaria, la legge dispone infatti che la base imponibile è determinata assumendo il valore complessivo, alla data di apertura della successione o della donazione, dei beni e dei diritti che compongono l'azienda (senza considerare il valore dell'avviamento), al netto delle passività deducibili.

Se tuttavia il defunto era obbligato alla redazione dell'inventario, è consentito che si abbia riguardo soltanto alle attività e alle passività indicate nell'ultimo inventario regolarmente redatto e

vidimato e quindi escludendo anche in questo caso il valore dell'avviamento.

Passando poi a considerare la donazione, il patto di famiglia o la successione aventi a oggetto azioni o altre quote di partecipazione al capitale sociale di società, la legge dispone che:

- 1 per i titoli quotati in Borsa, la base imponibile è data dalla media dei prezzi di nell'ultimo trimestre anteriore alla donazione, al patto di famiglia o alla data di apertura della successione;
- 2 per le azioni di società non quotate e le quote di partecipazione al capitale diverse dalle azioni, la base imponibile corrisponde, in misura proporzionale, al valore, alla data di apertura della succes-

sione o della donazione o del patto di famiglia, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato (e, quindi, escludendo, anche in questo caso, il valore dell'avviamento); in mancanza dei predetti documenti, si deve invece ricorrere al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti alla società, al netto delle passività deducibili e senza tener conto del valore dell'avviamento (con le medesime modalità si valutano, inoltre, i crediti derivanti dalla liquidazione delle quote di società di persone, i quali si originano per effetto del decesso del socio).